



SCHEMA di Accordo attuativo per l'apertura e l'esercizio anticipati e provvisori della terza tratta funzionale compresa tra il casello di Bassano Ovest (VI) e il casello di Breganze (VI), dal Km.+..... al Km. ...+....., ex comma 7 dell'art. 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017.

(stipulato per atto pubblico notarile informatico)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila....., il giorno del mese di in località, innanzi a me, notaio, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di,

sono presenti

da una parte

- il sig....., nato/a (..) il giorno, domiciliato/a per la carica in il/la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di (tale nominato/a con deliberazione n. in data della Giunta Regionale del Veneto) e quindi, in nome e per conto della **Regione del Veneto - Giunta Regionale**, con sede in Venezia, Dorsoduro n.3901, codice fiscale 80007580279, nel seguito definita "**Concedente**", a quanto infra autorizzato/a con deliberazione n. in data della Giunta Regionale del Veneto;

e dall'altra parte

- il sig., nato/a a (..) il giorno....., domiciliato/a per la carica presso la sede della società di cui appresso, in qualità di della: **Superstrada Pedemontana Veneta SPA**, con sede legale in Torino, Via Inverio n.24/A, con capitale sociale di Euro, versato per Euro, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di, definita "**Concessionario**", che interviene al presente atto in virtù dei poteri conferitigli con delibera del del

PREMESSO CHE

- la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, "Legge Obiettivo 1° programma delle infrastrutture strategiche" ha individuato, tra gli interventi strategici di preminente interesse nazionale, la Pedemontana Veneta (tratte est e ovest);
- la Regione del Veneto è stata individuata quale soggetto proponente dell'opera Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, il cui progetto preliminare veniva approvato dal CIPE con delibera n. 96 del 29 marzo 2006, pubblicata in G.U. n. 222 del 23 settembre 2006;
- con delibera n. 1934 del 30 giugno 2009 la Giunta regionale del Veneto ha aggiudicato, dopo un lungo contenzioso, la concessione per la progettazione, costruzione e gestione della Superstrada Pedemontana Veneta in finanza di progetto all'A.T.I. costituita dal Consorzio Stabile SIS SCpA - Itinere Infrastructuras;



- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2009 venne dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza;
- per effetto della suddetta dichiarazione emergenziale, con Ordinanza del 15 agosto 2009 n. 3802, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato l'Ing. Silvano Vernizzi Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (di seguito per brevità Commissario Delegato), fissandone contestualmente i relativi poteri;
- in data 8 ottobre 2010 veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78, il Decreto n. 10 del 20 settembre 2010 con il quale l'intervento Superstrada Pedemontana Veneta veniva dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 3802/2009 e s.m.i.;
- in data 21 ottobre 2009 veniva stipulata la convenzione n. 24389 tra il Commissario Delegato e l'A.T.I. costituita dal Consorzio Stabile SIS SCpA - Itinere Infraestructuras per l'affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
- in data 25 febbraio 2011 la costituita Società di Progetto s.r.l. Superstrada Pedemontana Veneta è subentrata a tutti gli effetti all'A.T.I. concessionaria;
- a causa delle modifiche subite dal progetto definitivo nella fase della progettazione per effetto delle numerose richieste delle amministrazioni locali e delle variazioni normative medio tempore intervenute si è resa necessaria la stipula di un primo atto aggiuntivo alla convenzione;
- in data 18 dicembre 2013 è stato sottoscritto dal Commissario Delegato e la società di progetto s.r.l. Superstrada Pedemontana Veneta il primo atto aggiuntivo alla convenzione del 2009, con contestuale modifica del piano economico finanziario di concessione;
- alla data del 31 dicembre 2016 è cessato, per lo spirare del relativo termine, il regime emergenziale a suo tempo dichiarato con D.P.C.M. 31 luglio 2009 e più volte prorogato, e di conseguenza sono venuti meno i poteri del Commissario Delegato nominato con O.P.C.M. n. 3802 del 15.08.2009 determinando così il rientro nella gestione ordinaria dell'Amministrazione regionale di tutte le competenze inerenti la realizzazione dell'intervento e l'immediata cessazione dell'applicabilità delle speciali deroghe all'ordinamento statale concesse al Commissario Delegato;
- con deliberazione n. 2027 del 6 dicembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto ad istituire nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione la Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta";
- con atto pubblico notarile rep. n. 31601 raccolta n. 17984, a rogito dott. Alberto Gasparotti di Mestre (VE) in data 29 maggio 2017 è stato sottoscritto tra Regione del Veneto e Concessionario, il Terzo Atto Convenzionale, sostitutivo della originaria convenzione;
- il comma 7 dell'art. 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto prevede che "Le parti concordano che l'apertura ed esercizio di tratte funzionali della Superstrada in via anticipata rispetto all'entrata



in esercizio dell'intera infrastruttura, potrà avvenire previo accordo tra le parti sulla remunerazione da corrispondere al Concessionario";

- con atto pubblico notarile rep. n. 33317 raccolta n. 19046, a rogito dott. Alberto Gasparotti di Mestre (VE) in data 7 maggio 2019 è stato sottoscritto tra il Concedente Regione del Veneto e il Concessionario, l'“Accordo attuativo per l'apertura e l'esercizio anticipati e provvisori della tratta funzionale svincolo con l'Autostrada Valdastico A31-Breganze, dal Km. 23+600 al Km 29+300, ex comma 7 dell'art. 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017”;
- con atto pubblico notarile rep. n. 33976 raccolta n. 19391, a rogito dott. Alberto Gasparotti di Mestre (VE) in data 12 maggio 2020 è stato sottoscritto tra il Concedente Regione del Veneto e il Concessionario, l'“Accordo attuativo per l'apertura e l'esercizio anticipati e provvisori della seconda tratta funzionale compresa tra il casello di Malo (VI) e l'interconnessione con l'autostrada A31-Valdastico, dal Km. 18+900 al Km. 24+495 e del casello di Breganze (VI), dal Km. 29+096 al Km. 29+800, ex comma 7 dell'art. 21 del Terzo Atto Convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017”;

considerato che

- il Concessionario ha comunicato la possibilità di porre in esercizio provvisorio la terza tratta funzionale di Superstrada Pedemontana Veneta compresa tra il casello di Bassano Ovest (VI) e il casello di Breganze (VI), dal Km.+..... al Km. ...+.....;
- il Concedente, come in occasione delle precedenti aperture anticipate al traffico, più sopra citate, ritiene opportuno, viste anche le sollecitazioni da parte del territorio, esercitare la facoltà prevista dal Terzo Atto Convenzionale di aperture anche per tratte funzionali, concordando con il Concessionario i termini relativi al canone di disponibilità,

tutto quanto premesso e considerato

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse esposte in narrativa fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Oggetto dell'accordo

1. Oggetto del presente accordo è l'apertura e l'esercizio anticipati e provvisori della terza tratta funzionale di Superstrada Pedemontana Veneta compresa tra il casello di Bassano Ovest (VI) e il casello di Breganze (VI), dal Km.+..... al Km. ...+.....

Art. 3 - Apertura al traffico

1. Il Concessionario accetta di aprire al traffico e mettere in esercizio la tratta funzionale di Superstrada Pedemontana Veneta di cui al precedente articolo in via anticipata rispetto all'entrata in esercizio dell'intera infrastruttura a fronte del pagamento di una remunerazione annua per la disponibilità dell'infrastruttura.



2. La tratta è aperta al pubblico con obbligo di pedaggio.

Art. 4 - Tariffe di pedaggio e servizio di riscossione

1. Le tariffe per percorrere la tratta di superstrada, oggetto del presente accordo, sono quelle indicate nell'Allegato B della deliberazione della Giunta Regionale n. 261 dell' 8 marzo 2019 (BUR n. 31 del 2 aprile 2019).

2. I pedaggi sono di esclusiva competenza del Concedente e costituiscono sua entrata patrimoniale; essi verranno riscossi dal Concessionario, senza riconoscimento di alcun aggio, in qualità di mandatario con rappresentanza del Concedente. A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, il Concedente conferisce al Concessionario apposito mandato all'incasso, che è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723 del codice civile.

3. I proventi della riscossione dei pedaggi ai caselli e/o dei pagamenti mediante carte di credito e/o altro sistema di esazione (ad esempio tipo Telepass), sono gestiti dal Concessionario mediante un conto corrente bancario dedicato a questo scopo (il "conto pedaggi").

4. Le attività di riscossione e incasso degli introiti da pedaggio devono essere svolte dal Concessionario con ogni possibile diligenza tenendo conto delle responsabilità contabili derivanti dalla natura pubblica delle somme in questione. Resta a carico del Concedente il rischio relativo ai pedaggi la cui riscossione non sia stata possibile, senza che al Concessionario gravi alcun obbligo. Le azioni tese alla riscossione degli importi evasi sono gestite direttamente dal Concedente sulla base delle informazioni fornite dal Concessionario e dal sistema Telepass o Aiscat.

5. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi agli introiti da pedaggio dovrà essere rispettato quanto disciplinato nel protocollo finanziario sottoscritto tra Concessionario e Concedente in data 20 settembre 2017, con particolare riguardo alla tracciabilità delle operazioni e al conto corrente dedicato.

Art. 5 - Remunerazione del Concessionario

1. La remunerazione annua da corrispondere al Concessionario per la disponibilità e l'esercizio anticipato e provvisorio della tratta oggetto del presente accordo sarà pari all'importo del ricavo da pedaggi verificato e certificato per il medesimo anno, al netto dell'IVA. Tale remunerazione esaurisce qualsiasi altra forma di corrispettivo dovuto al Concessionario, anche in caso di maggiori oneri sostenuti dallo stesso, legati alla piena funzionalità del tratto di strada aperto.

2. In nessun caso l'importo della remunerazione pattuito nella misura di cui al punto 1 sarà superiore all'importo dei pedaggi riscossi nel corrispondente periodo dal Concedente, al netto dell'IVA.

3. Il Concessionario si impegna a rendicontare e documentare i ricavi di ogni mese entro il mese successivo a quello di riferimento.

4. Il Concedente si impegna a validare l'entrata, rendicontata nei modi di cui al punto precedente, entro 10 gg dalla consegna della rendicontazione, definendo pertanto l'importo della remunerazione del Concessionario del mese cui si riferiscono le entrate, nel rispetto di quanto stabilito al punto 2 di



questo articolo, fatto salvo l'ammontare di eventuali mancati recuperi crediti per esiti infruttuosi di recupero su pedaggi non pagati.

5. Al Concessionario verrà corrisposta pertanto la remunerazione annua in rate mensili attraverso la trattenuta che il Concessionario potrà operare direttamente dai ricavi incassati per conto del Concedente per la somma stabilita al precedente punto 4 di questo articolo.

6. In applicazione del comma 2. che precede, la remunerazione annua da corrispondere al Concessionario di cui al superiore comma 1., sarà decurtata dei crediti insoluti per esiti infruttuosi di recupero su pedaggi non pagati.

Art. 6 - Operazioni preliminari all'apertura al traffico

1. La data di apertura al traffico dovrà essere comunicata in tempo utile dal Concessionario al Concedente, unitamente alla trasmissione della dichiarazione del Concessionario di idoneità delle condizioni di sicurezza per poter aprire alla circolazione veicolare la suddetta tratta funzionale, della relazione di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio ai fini dell'apertura al traffico redatta dai collaudatori già nominati e di tutti gli ulteriori certificati, dichiarazioni e collaudi statici e relativi ai piani della sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

2. Dovrà quindi essere eseguita una visita di ricognizione congiunta, da parte dei funzionari tecnici del Concedente e del Concessionario, ciascuno per quanto di competenza, per verificare la rispondenza e la buona esecuzione delle opere dello stralcio di cui al presente atto, nonché l'idoneità dell'infrastruttura rispetto alla sicurezza ai fini della circolazione stradale. L'esito di tale visita dovrà risultare da un apposito verbale. Solo dopo esito favorevole della visita, e dopo la sottoscrizione del verbale, il Concedente potrà autorizzare l'apertura e l'esercizio del tratto funzionale in via provvisoria, in attesa del perfezionamento del collaudo tecnico-amministrativo.

3. Resta comunque inteso che il Concessionario rimane il solo responsabile della buona esecuzione e gestione e sicurezza delle opere.

Art. 7 - Gestione e manutenzione dell'infrastruttura

1. Il Concessionario si obbliga per la tratta funzionale oggetto del presente accordo, ad anticipare senza onere per la Concedente Regione del Veneto tutti gli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 4 del Terzo Atto Convenzionale riguardanti la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura aperta al traffico.

2. Per il primo anno il Concessionario si obbliga a trasmettere, congiuntamente alla comunicazione di cui al punto 1 dell'art. 6 del presente accordo, il programma dei lavori di ordinaria manutenzione di cui alla lettera g) comma 1 dell'art. 4 del Terzo Atto Convenzionale, nonché i progetti di manutenzione straordinaria di cui alla lettera h), comma 1, del medesimo articolo.

3. Il Concessionario si obbliga a tenere indenne la Concedente Regione del Veneto dai rischi derivanti dalla gestione e messa in esercizio anticipata della tratta funzionale oggetto del presente accordo, con idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per danni a terzi, che dovrà tener conto dei maggiori rischi derivanti dalla suddetta anticipata apertura rispetto a quella prevista per la messa in esercizio dell'intero asse stradale.



4. Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a garantire e manlevare la Concedente Regione del Veneto da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente accordo, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti del Concessionario stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata alla stessa Concedente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dal Concessionario, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente accordo.

Art. 8 - Durata dell'accordo

1. Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino alla data di entrata in esercizio dell'intera Pedemontana Veneta, intendendosi per tale l'entrata in esercizio dell'ultimo lotto funzionale, come derivante dal contratto sottoscritto.

2. Per tutto quanto non ricompreso nel presente accordo si rinvia a quanto previsto nel Terzo Atto Convenzionale.

Il presente atto è stato redatto con mezzi elettronici da me notaio su supporto informatico non modificabile e da me notaio letto ai componenti che lo approvano e lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione delle rispettive firme digitali; io notaio, verificata la validità delle firme digitali così apposte, firmo digitalmente a mia volta in presenza dei componenti.

Consta di pagine circa (formato PDF/A) e viene sottoscritto alle ore

F.to digitalmente

F.to digitalmente

F.to digitalmente (Notaio)

